

DECISIONE N. 01/2010
LA COMMISSIONE NAZIONALE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

- avv. Armando Montarsolo Presidente
- avv. Eraldo Liberati Giudice
- avv. Bianca Magarò Giudice

riunita nella Camera di Consiglio in data 11 Febbraio 2010 per decidere in ordine al procedimento disciplinare pos. 14/2009, nei confronti di RAMPELLO Loredana e PENNA Giuseppe, per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia;

- acquisito il fascicolo della Procura Federale;
- acquisite le memorie datate 03/2/2010 a firma della Sig.ra Loredana RAMPELLO;
- acquisita la comunicazione via e-mail del 26.01.2010 del Sig. Giuseppe PENNA;
- udite le conclusioni del Procuratore Federale,
- preso atto che nessuno è presente nella seduta all'uopo convocata,

RITENUTO

- che l'addebito formulato dalla Procura nei confronti degli incolpati ha ad oggetto la valutazione di una serie considerazioni espresse sul portale www.tennis-tavolo.com, (nello specifico sul link Forum – Sezione Regionale – discussione Sicilia – serie c/2) nei confronti del Presidente Regionale FITET e ascrivibili alla paternità dei tesserati Bruno PENNA – Presidente dell'Associazione Sportiva DIL CHIP PLANET – (che si esprimeva testualmente con l'espressione "...né più né meno come fa la mafia...") e



Loredana RAMPELLO – atleta dell’ASD IL CIRCOLO ETNEO – (che si esprimeva testualmente con l’espressione “...o puoi un pò vedere in senso ironico cosa nostra...”);

- che, visionata la documentazione in atti, si rileva effettivamente la presenza di tali espressioni (riportate sul blog rispettivamente il 2 ed il 3 settembre 2009)certamente lesive del decoro e dell’onore della Federazione e del Comitato Regionale interessato;

RILEVATO

- che il comportamento del dirigente Bruno PENNA e dell’atleta Loredana RAMPELLO appare in chiara violazione delle norme federali sopra indicate, per aver questi espresso giudizi lesivi dell’onore del decoro e della reputazione di altri tesserati mediante il mezzo telematico e quindi, agli effetti di legge, pubblicamente;
- che l’atleta Loredana RAMPELLO è già incorsa in una sanzione disciplinare di questa Commissione per aver espresso giudizi lesivi nei confronti di altri tesserati con le medesime modalità contestate nel deferimento per cui oggi si procede (cfr. Decisione 02/2009);
- che, pertanto, nei confronti di quest’ultima appare applicabile l’istituto della recidiva di cui all’articolo 12, comma 2 lettere a) e b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina;

P Q M

Delibera all’unanimità di irrogare a:

- il Dirigente Bruno PENNA, la sanzione dell’ammonizione di cui all’articolo 10 lettera A) del Regolamento di Giustizia;
- **all’atleta Loredana RAMPELLO, considerata la recidiva, la sanzione della** sospensione da qualsiasi attività di **cui all’articolo 9 lettera F) del Regolamento di Giustizia, per un periodo di** mesi uno;



per la violazione di cui all'art. 1 del vigente Regolamento di Giustizia con riferimento alla violazione delle norme federali.

Dispone altresì la remissione degli atti alla Procura Federale al fine di valutare il tenore delle espressioni contenute nella e-mail del 26.01.2010 del Sig. Giuseppe PENNA.

M A N D A

alla Segreteria Federale di comunicare la presente decisione agli interessati, nonché agli organi periferici competenti e al Procuratore Federale, a mezzo e-mail, telegramma e raccomandata A.R..


Così deciso in Roma, 11 febbraio 2010

Il Presidente




(avv. Armando Montarsolo)

Il Giudice



(avv. Eraldo Liberati)

Il Giudice



(avv. Bianca Magarò)

Si avverte che avverso tale provvedimento è ammesso appello ai sensi degli artt. 28, 31 e 36 Regolamento di Giustizia entro dieci giorni dalla notifica della decisione.